PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO COADIUTORI NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 08-07-2025

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento 3
Art. 2 – Albo dei Coadiutori 3
Art. 3 – Funzioni del Coadiutore 4
Art. 4 – Requisiti di iscrizione all'Albo dei Coadiutori 5
Art. 5 – Formazione e Aggiornamento 6
Art. 6 – Doveri del Coadiutore 7
Art. 7 – Norme comportamentali del Coadiutore 8
Art. 8 – Modalità di collaborazione tra Coadiutore e Provincia 9
Art. 9 – Contributo finanziario 9
Art. 10 – Controllo 10
Art. 11 – Cancellazione dall'Albo dei Coadiutori 10
Art. 12 – Diffusione dei dati personali dei coadiutori 11
Art. 13 – Norme transitorie 11

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui dovranno essere espletate le prestazioni da parte dei "Coadiutori per l'attività di gestione della fauna selvatica", iscritti nell'Albo istituito presso la Provincia del Medio Campidano.

I Coadiutori sono soggetti residenti nella Provincia del Medio Campidano, di età non inferiore ai diciotto anni, che hanno frequentato apposito corso organizzato dalla stessa Provincia e/o indetto da altri Enti pubblici della Regione Sardegna e che abbiano superato l'apposito esame di idoneità. Il requisito della residenza viene a meno nel caso in cui il Coadiutore sia dipendente di un Ente pubblico insistente sul territorio provinciale.

Inoltre sono Coadiutori i dipendenti della Provincia del Medio Campidano, assegnati all'Area Ambiente - Servizio Aree Protette, Biodiversità e Agricoltura che abbiano acquisito specifiche competenze e formazione nella gestione della fauna selvatica.

Ogni Coadiutore è tenuto alla conoscenza delle norme e delle regole contenute nel presente regolamento, alle quali accetta di essere vincolato nel momento in cui viene iscritto all'Albo dei Coadiutori per le attività di gestione della fauna selvatica.

Art. 2 – Albo dei Coadiutori

L'Albo Coadiutori si compone di due Sezioni, ognuna delle quali raccoglie specifiche finalità di intervento.

- Sezione A: Cinghiale e altri ungulati.
- Sezione B: Predatori e specie alloctone e/o invasive.

Ogni sezione prevede le seguenti opzioni di iscrizione:

- "con sparo": a cui si può accedere se in possesso del porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia;
- "senza sparo": a cui si può accedere sia in presenza che in assenza dei requisiti di cui al punto precedente.

L'Amministrazione Provinciale potrà integrare l'Albo con ulteriori sezioni qualora sopraggiunga la necessità di gestire problematiche connesse a specie di fauna selvatica autoctona o alloctona non riconducibili alle sezioni esistenti e/o per l'attivazione di specifici interventi gestionali. Per accedere alle suddette sezioni verranno predisposti appostiti corsi di formazione ai quali i candidati dovranno obbligatoriamente partecipare per il conseguimento dell'apposita idoneità e conseguente iscrizione nella sezione dedicata.

Art. 3 – Funzioni del Coadiutore

Il Coadiutore è chiamato a svolgere le funzioni affidategli sotto la supervisione dell'Amministrazione Provinciale e/o degli altri soggetti previsti dalla Legge n. 23/1998 e s.m.i. ai quali è delegata l'attività di gestione faunistica; questi possono avvalersi anche di professionisti esterni per il coordinamento delle attività di gestione e controllo.

Il Coadiutore può essere coinvolto nelle seguenti attività:

- censimenti faunistici;
- monitoraggio del territorio provinciale (habitat, emergenze ambientali, squilibri ecologici);
- controllo numerico delle popolazioni in attuazione di appositi piani di controllo;
- ogni altra attività relativa alla gestione della fauna selvatica messa in atto dalla Provincia.

L'attività di Coadiutore riveste carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Provinciale, pertanto tali attività devono mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto.

In ogni caso, i volontari aderenti ai programmi nei quali vengono coinvolti devono impegnarsi affinché le attività organizzate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione Provinciale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività programmate.

Il coordinamento delle attività dei Coadiutori spetta all'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano.

La scelta dei Coadiutori da coinvolgere nelle attività viene fatta prediligendo prioritariamente i Coadiutori residenti nella zona ove si svolgeranno le attività di gestione faunistica.

L'attività di Coadiutore è su base volontaria e gratuita; ai Coadiutori l'Amministrazione Provinciale può riconoscere il rimborso delle spese vive sostenute per le attività nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti per le specifiche attività, quali:

- rimborso chilometrico, nel solo caso di utilizzo di mezzo proprio, nella misura corrispondente ad 1/5 del costo della benzina, da calcolare al momento della stipula dell'accordo tra il Coadiutore e la Provincia. Il numero di chilometri dovrà essere calcolato tenendo conto del luogo di residenza del volontario e del luogo di svolgimento dell'attività. Per il rimborso chilometrico non è richiesta la

presentazione di pezze giustificative, ma sarà sufficiente un'autocertificazione del volontario;

- rimborso per spese di vitto, fino a un massimo di € 10,00 al giorno, purché il volontario consegni le dovute pezze giustificative (es. scontrini "parlanti") accompagnate da relativa autocertificazione;
- rimborso per spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e/o materiale di consumo eventualmente necessario per l'attuazione delle attività richieste a seguito di presentazione di pezze giustificative (es. scontrini "parlanti") accompagnate da relativa autocertificazione e di valutazione da parte del Servizio incaricato.
- rimborso di eventuali altre spese sopra non citate, solo se direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività a cui i Coadiutori sono chiamati a partecipare (es. spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa finalizzata all'espletamento delle sole attività a cui il coadiutore si è reso disponibile; spese per la produzione del certificato medico eventualmente richiesto dall'amministrazione, oltre a quello necessario per l'iscrizione all'Albo….), a seguito di presentazione di pezze giustificative accompagnate da relativa autocertificazione e di valutazione da parte del Servizio incaricato.

Art. 4 – Requisiti di iscrizione all'Albo dei Coadiutori

Possono iscriversi nell'Albo dei Coadiutori della Provincia del Medio Campidano:

- i soggetti, residenti nella Provincia del Medio Campidano, che abbiano superato, con esito positivo, l'esame di idoneità sostenuto a seguito della frequenza degli specifici corsi organizzati dall'Amministrazione Provinciale anche antecedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento;
- i soggetti, residenti nella Provincia del Medio Campidano, che abbiano superato con esito positivo l'esame di idoneità sostenuto a seguito della frequenza di corsi analoghi a quelli di cui al punto precedente, organizzati da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna con competenze in materia faunistico venatoria. In questo caso l'ammissione sarà soggetta a valutazione da parte del Servizio incaricato;
- i soggetti non residenti nella Provincia del Medio Campidano che siano dipendenti di Enti pubblici insistenti sul territorio provinciale e che siano in possesso delle specifiche idoneità di cui ai punti precedenti;
- i soggetti non residenti nella Provincia del Medio Campidano che risultano

detentori a vario titolo di terreni insistenti sul territorio provinciale, potenzialmente oggetto delle attività di cui all'art. 3 lettera b) e che siano in possesso delle specifiche idoneità di cui ai punti precedenti. In questo caso l'ammissione sarà soggetta a valutazione da parte del Servizio incaricato.

All'iscrizione all'Albo dei Coadiutori si accede attraverso la presentazione di apposita istanza alla Provincia del Medio Campidano – Area Ambiente – Servizio Aree Protette, Biodiversità e Agricoltura, secondo il "Modulo iscrizione Albo Coadiutori" incluso al presente regolamento, allegando la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato di idoneità che certifichi il superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità sostenuto a seguito della frequenza degli specifici corsi organizzati da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna con competenze in materia faunistico venatoria;
- per i soli aspiranti coadiutori non in possesso di porto d'armi uso caccia: certificato medico da cui emerga l'idoneità allo svolgimento dell'attività di coadiutore, la cui validità è pari ad un anno, pertanto, in caso di chiamata per lo svolgimento delle attività oltre il termine di validità del medesimo, tale certificato dovrà essere rinnovato a cura e spese del coadiutore;
- fotografia recente in formato tessera.

L'iscrizione all'Albo ha validità di 5 anni, con possibilità di rinnovo attraverso richiesta scritta dell'interessato da inoltrare alla Provincia del Medio Campidano – Area Ambiente – Servizio Aree Protette, Biodiversità e Agricoltura, completa di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il permanere dei requisiti previsti e del certificato medico da cui emerga l'idoneità allo svolgimento dell'attività di coadiutore.

I requisiti richiesti per l'accesso devono permanere durante tutta la durata dell'iscrizione all'Albo; ogni variazione sopravvenuta dovrà essere prontamente comunicata all'Amministrazione Provinciale.

L'Amministrazione Provinciale potrà effettuare, anche a campione, controlli sui soggetti iscritti all'Albo per verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

Art. 5 – Formazione e Aggiornamento

I corsi di formazione obbligatori di cui agli articoli precedenti, organizzati dall'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano o da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna con competenze in materia faunistico venatoria, dovranno trattare le seguenti materie e argomenti:

Parte generale:

- Normativa di settore Regionale, Nazionale e Europea.
- Principi di Ecologia generale e animale, con particolare riferimento alla fauna autoctona ed alloctona presente sul territorio Regionale.
- Principi di Gestione faunistica, fauna selvatica ed attività antropiche.
- Norme e aspetti sanitari connessi alla presenza ed alla gestione della fauna selvatica.

Parte specifica:

- Ungulati: Cervo Sardo e Cinghiale.
- Predatori e specie aliene e/o invasive: Corvidi, Nutria e Volpe.

Il corso di formazione dovrà prevedere il superamento di un apposito esame di idoneità, costituito da una prova d'esame scritta, anche sotto forma di test di domande a risposta multipla, ed una prova orale sotto forma di colloquio.

La frequenza ad una sola parte specifica del corso (Ungulati o Predatori e specie aliene e/o invasive), fermo restando il superamento dell'apposito esame di idoneità, dà la possibilità al Coadiutore di potersi iscrivere alla sola sezione corrispondente dell'Albo dei Coadiutori.

I corsi di aggiornamento obbligatori, organizzati dall'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano o da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna con competenze in materia faunistico venatoria, avranno principalmente il compito di mantenere i Coadiutori aggiornati sugli argomenti oggetto del corso di formazione, ma potranno essere organizzati anche propedeuticamente all'attivazione di specifiche attività a cui i Coadiutori sono chiamati a prendere parte. Al termine dei corsi di aggiornamento, per i quali non deve essere necessariamente sostenuta una prova d'esame finale, si dovrà prevedere il rilascio di un apposito attestato di frequenza.

Nel caso di integrazione dell'Albo dei Coadiutori del Medio Campidano, con costituzione di una nuova sezione, Il corso di formazione obbligatorio, organizzato dall'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano o da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna con competenze in materia faunistico venatoria, dovrà prevedere il superamento di un apposito esame di idoneità, costituito da una prova d'esame scritta, anche sotto forma di test di domande a risposta multipla, ed una prova orale sotto forma di colloquio.

Art. 6 – Doveri del Coadiutore

Il Coadiutore iscritto all'Albo dei Coadiutori della Provincia del Medio Campidano deve:

- seguire eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Provinciale, salvo il caso in cui abbia frequentato con successo analoghi corsi organizzati da altre amministrazioni provinciali o enti pubblici della Regione Sardegna;
- collaborare con la Provincia per la corretta esecuzione degli interventi programmati in cui viene coinvolto;
- partecipare alle operazioni di monitoraggio e di gestione della fauna selvatica organizzate dall'Amministrazione Provinciale a cui viene coinvolto;
- se iscritto nella sottosezione "con sparo", essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità come previsto dall'articolo 42 comma 1 della L.R. 23/98, e comunicarne gli estremi assicurativi all'Amministrazione Provinciale. La polizza assicurativa deve essere valida a tutti gli effetti anche in caso di attività svolte dal Coadiutore in luoghi e periodi in cui è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;
- se iscritto nella sottosezione "senza sparo", essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio delle attività di controllo e gestione faunistica.

Art. 7 – Norme comportamentali del Coadiutore

Il rapporto fra i Coadiutori iscritti nell'Albo Provinciale del Medio Campidano deve essere ispirato al rispetto reciproco ed alla lealtà.

Ogni Coadiutore deve dimostrarsi rispettoso verso gli altri iscritti all'Albo e deve evitare di esprimere giudizi negativi e irrispettosi della dignità degli altri Coadiutori e del personale che partecipa alle attività di gestione della fauna.

Il Coadiutore è tenuto al rispetto pedissequo e continuo delle norme generali di prudenza previste per l'utilizzo delle armi da fuoco nonché delle prescrizioni di volta in volta impartite dal personale della Provincia o dal personale di cui all'art. 3, punto a), in ordine alla migliore attuazione dei piani di controllo e delle attività.

Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni del coadiutore, della Provincia del Medio Campidano e/o di terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico del Coadiutore, senza possibilità di rivalsa sulla Provincia del Medio Campidano stessa.

Il Coadiutore espressamente solleva la Provincia del Medio Campidano da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alle attività di collaborazione a cui si è reso disponibile.

Art. 8 – Modalità di collaborazione tra Coadiutore e Provincia

Le attività di collaborazione del singolo Coadiutore con l'Amministrazione Provinciale dovranno avvenire tramite sottoscrizione di un apposito accordo tra il Dirigente dell'Area Ambiente ed il Coadiutore.

L'accordo dovrà necessariamente contenere:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività a cui i volontari sono chiamati a partecipare;
- la specificazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione Provinciale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'impegno dell'Amministrazione a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per
- l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
- ogni ulteriore informazione eventualmente ritenuta necessaria al fine di rendere più chiaro possibile il rapporto di collaborazione che si va ad instaurare.

I Coadiutori volontari saranno coordinati dal Dirigente dell'Area Ambiente o da un suo delegato, che dovrà:

- verificare che i Coadiutori svolgano le attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività concordate;
- curare il controllo dell'effettivo svolgimento delle attività, la rilevazione delle effettive presenze ai fini dei rimborsi spettanti e la compilazione e consegna da parte dei Coadiutori delle richieste di rimborso spese.

Art. 9 – Contributo finanziario

In considerazione del fatto che le attività svolte dal coadiutore comportano un esborso economico, la Provincia del Medio Campidano, nel limite delle proprie disponibilità finanziarie, riconosce un contributo per le spese vive sostenute durante il loro svolgimento.

Le spese vive sostenute consistono, a titolo esemplificativo, nei costi dell'automezzo per gli spostamenti, utilizzo munizioni e altro materiale utile per l'attività.

Il contributo sarà commisurato all'impegno del coadiutore nell'impegno assegnatogli.

A tal fine verrà richiesto al coadiutore di fornire le prove del servizio svolto, per esempio parti di animali abbattuti, fotografie, ricevute di acquisto di carburante, dichiarazioni di svolgimento del servizio da parte del coordinatore.
Il contributo unitario, per esempio per capo abbattuto o per singola giornata di attività, sarà stabilito dall'Amministrazione ogni qualvolta verranno intraprese delle attività di controllo della fauna selvatica, e ne verrà data informazione preventivamente al coadiutore aderente.

Art. 10 – Controllo

Il controllo delle attività dei Coadiutori spetta all'Amministrazione Provinciale, che può servirsi di professionisti esterni opportunamente delegati, e/o degli altri soggetti previsti dalla Legge Regionale n. 23/1998.
Le attività in aree protette vengono gestite in accordo con gli enti gestori e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 11 – Cancellazione dall'Albo dei Coadiutori

La cancellazione dall'Albo è effettuata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- essere stato soggetto a provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia e/o dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia;
- aver riportato condanne per reati legati all'attività venatoria di cui all'articolo 30 della L.157/92 e ss.mm.ii. e al Titolo III della L.R. 23/98 e avere procedimenti in corso relativi a tali illeciti;
- aver riportato condanne per delitti contro il sentimento per gli animali di cui al titolo IX bis del CP;
- aver riportato condanne per delitti contro la persona di cui al titolo XII del CP;
- aver tenuto ripetutamente comportamento inaffidabile, non rispettoso delle indicazioni del personale preposto alle attività, scorretto o pericoloso per la propria o l'altrui incolumità durante le attività di gestione e controllo come risultante da attestazione da parte del personale dell'Amministrazione Provinciale che può avvalersi a tal fine anche delle segnalazioni degli altri enti di cui all'articolo 3, punto (a;
- non aver partecipato ai corsi di aggiornamento obbligatori. Nel caso in cui il corso di aggiornamento si riferisca ad una sola delle sezioni di cui si compone l'Albo dei Coadiutori del Medio Campidano, la cancellazione è da intendersi per quella sola sezione;

- nel caso di trasferimento di residenza in altra Provincia;
- nel caso in cui vengano a mancare uno o più requisiti non citati nel presente articolo, in riferimento
- alle dichiarazioni inserite nel modello di iscrizione di cui all'art. 4 punto b) del presente regolamento;
- nel caso di richiesta espressa del Coadiutore.

Il Coadiutore iscritto con possibilità di sparo, che per qualsiasi motivo non abbia rinnovato il porto di fucile per uso caccia e/o l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia, può richiedere di essere ammesso come Coadiutore senza possibilità di sparo.

Art. 12 – Diffusione dei dati personali dei coadiutori

In ragione del compito di interesse pubblico svolto dai coadiutori nell'ambito delle attività di controllo e gestione della fauna selvatica, è autorizzata la diffusione dei soli dati personali comuni (nome e cognome) degli stessi, ai sensi dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in quanto necessaria per garantire trasparenza, tracciabilità e legittimità dell'azione amministrativa.

La diffusione avviene nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e non comprende dati di contatto personali, codici fiscali, indirizzi di residenza, né dati particolari o giudiziari.

Art. 13 – Norme transitorie

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, le attività del Coadiutore sono organizzate e gestite secondo quanto stabilito negli appositi Piani a cui si è chiamati a partecipare e dalle leggi vigenti.

I Coadiutori che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano impegnati in attività già avviate, non saranno soggetti a quanto da esso stabilito fino al compimento delle stesse.